

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1533

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati TAROZZI, MUSOTTO, BOLDRINI,
LENOCI, BARONTINI, DUGONI, SCOTTI FRANCESCO**

Annunziata il 23 marzo 1955

Integrazione del compenso spettante agli ex prigionieri italiani cooperatori negli Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Irlanda del Nord

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ben nota nelle sue linee essenziali la questione, che da molto tempo si agita, relativa al trattamento economico dei prigionieri italiani in mano anglo-americana i quali, seguendo le direttive del Governo nazionale dopo l'8 settembre 1943 e dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, collaborarono attivamente con le truppe alleate come unità ausiliarie o « cooperatori ».

La collaborazione fu, come è noto, del tutto volontaria e per essa gli americani e gli inglesi riconobbero ai prigionieri il diritto ad uno speciale compenso, secondo le norme dell'articolo 34 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929.

Questo compenso fu versato ai prigionieri dalle potenze detentrici solo parzialmente, e questo versamento parziale fu documentato in una lettera di credito che ogni prigioniero si è fatto pagare in Italia ad un cambio più basso di quello vigente non solo al mercato libero, ma anche ufficialmente al momento del pagamento.

L'altra parte del compenso spettante ai prigionieri non è stata versata direttamente a costoro ma, in seguito ad accordi internazionali, relativi all'esecuzione del trattato di pace tra l'Italia da una parte e l'America e l'Inghilterra dall'altra, l'importo complessivo

della suddetta residua parte del compenso è stato sotto varia forma accreditato allo Stato italiano, al quale, naturalmente, spettava l'obbligo di erogarlo agli ex prigionieri, secondo i diritti a ciascuno spettanti.

Tutti ricordano quanto scalpore si fece, e come ebbe ad influire sull'esito della campagna elettorale del 1948, la notizia diffusa proprio alla vigilia delle elezioni, che l'America aveva versato quei milioni di dollari che corrispondevano appunto alla residua parte del compenso non pagata ai prigionieri. Tutti ricordano le promesse che allora furono fatte dal governo per un sollecito pagamento agli aventi diritto di quanto loro spettava.

Ma, a distanza di 7 anni, ciò non è ancora avvenuto e il Governo, alle ripetute interrogazioni, risponde evasivamente; mentre alle domande giudiziali iniziate da alcuni prigionieri stanchi di attendere, l'Amministrazione militare ha reagito non dicendo che essi erano stati pagati di quanto loro spettava (come il Governo vorrebbe far credere, sia pure vagamente, nelle risposte che dà all'interrogazione), ma sostenendo che i prigionieri non possono far valere verso lo Stato italiano pretese derivanti da accordi internazionali.

Questa posizione, dal punto di vista giuridico, è stata purtroppo confermata dalla

giurisprudenza della Corte Suprema, benché alcuni giudici minori (tribunali e preture), evidentemente sdegnati dal lato immorale del rifiuto, abbiano talvolta condannato l'Amministrazione a pagare direttamente i prigionieri. Ciò è avvenuto, per esempio, nella causa tra il capitano Domenico Salvatore e il Ministero della difesa, causa di cui i giornali hanno dato a suo tempo ampia notizia.

Tuttavia, a prescindere dalla possibilità di far valere il giusto diritto dei prigionieri avanti ai giudici, quello che è certo è che l'ostacolo che anche sul piano giuridico si oppone al riconoscimento delle giuste esigenze di questi cittadini è soltanto formale.

In altri termini, nessuno dubita e tanto meno il Governo, che sia giusto che le somme versate soprattutto dagli americani e anche dagli inglesi al Governo italiano a compenso delle prestazioni dei cooperatori siano erogate a favore di costoro; si oppone soltanto la ragione formalistica di una distinzione tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento internazionale; infatti, sul piano di questo secondo ordinamento l'obbligo di pagare le prestazioni dei cooperatori è stato riconosciuto dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra e l'Italia ha riscosso quanto a questi cittadini spettava; sul piano invece del diritto interno l'Italia nega ai cooperatori il pagamento delle loro spettanze col motivo prete-

stuoso che non vi è una legge che ne riconosca la validità!

Posta la questione in questi termini, non sembra che possa sussistere alcun dubbio sul dovere politico e morale di provvedere con una legge che renda possibile sul piano interno l'adempimento di un obbligo che già è stato soddisfatto sul piano internazionale, non essendovi alcuna ragione perché lo Stato continui a trattenere somme che gli sono state pagate solo come contro prestazione di attività e sacrifici svolti dagli ex prigionieri cooperatori.

Questo lo scopo della seguente proposta di legge, il quale, sfruttando l'esperienza già fatta in altre occasioni analoghe (ad esempio, per il pagamento dei debiti contratti dalle formazioni partigiane, per gli indennizzi dei danni di guerra, ecc.) stabilisce una procedura rapida ed efficace perché le giuste richieste degli ex cooperatori siano soddisfatte.

Si riconosce, tuttavia, che il pagamento delle somme spettanti non potrà essere integrale e si è quindi adottata una via di mezzo, fissando come paga giornaliera spettante, la somma di lire 1.000, corrispondente all'incirca a meno di 2 dollari al cambio ufficiale del 1948.

Raccomandiamo vivamente questa proposta di legge all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini italiani già prigionieri degli Stati Uniti e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, i quali abbiano cooperato con le Forze armate alleate durante la guerra 1940-1945, ed abbiano per questo ottenuto uno speciale compenso da parte delle predette Potenze detentrici, possono chiedere che il trattamento economico già loro fatto al suddetto titolo all'atto del rientro dalla prigionia sia soggetto a revisione, affinché sia loro corrisposta, ad integrazione della somma già percepita quella loro spettante sulla base della paga di lire mille al giorno per il periodo di cooperazione con le forze alleate.

ART. 2.

Le domande degli interessati dovranno essere presentate entro il termine perentorio di mesi sei dalla entrata in vigore della pre-

sente legge e dovranno essere corredate di tutti i documenti atti a provare che il richiedente è stato cooperatore ed il periodo durante il quale ha svolto attività di cooperatore.

Le domande stesse, dirette al Ministero della difesa (Esercito), dovranno essere presentate al Distretto militare di residenza dei richiedenti, il quale le trasmetterà al Ministero, insieme col foglio matricolare degli interessati e gli altri documenti eventualmente esistenti.

ART. 3.

È istituita presso il Ministero della difesa (Esercito) una Commissione amministrativa, composta come segue:

- 1°) un consigliere di Cassazione, presidente;
- 2°) due ufficiali designati dal Ministero della difesa;
- 3°) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 4°) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
- 5°) quattro rappresentanti dei prigionieri ex cooperatori, dei quali almeno due soldati.

Tutti i membri della Commissione saranno nominati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 4.

Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente stabilire in via definitiva l'integrazione spettante ai prigionieri ex cooperatori ai sensi dell'articolo 1.

Sulla base della deliberazione della Commissione, il Ministro per la difesa emanerà le disposizioni necessarie per la corresponsione dell'indennità, che sarà pagata agli interessati dai Distretti di residenza.

ART. 5.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa opposizione da parte degli interessati al giudice ordinario competente, da proporsi con citazione notificata entro il termine di mesi sei dalla comunicazione delle decisioni della Commissione.

ART. 6.

Alla spesa prevista dalla presente legge in lire 5 miliardi si farà fronte diminuendo dello stesso importo il capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per l'esercizio 1954-55.